Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 agosto 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 aprile 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1967
registro n. 67 Difesa, foglio n. 230

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIE DI BRONZO

SELVO Giovanni Andrea di Michele, classe 1921, da Mocchie di Condove (Torino). — Partigiano di non comune coraggio partecipava con slancio e freddo sprezzo del pericolo a numerose azioni. Ferito nel corso di un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie sostenute da fuoco di artiglieria, si rifiutava di recarsi al posto di soccorso e col suo eroico esempio e l'abile impiego della sua mitragliatrice contribuiva efficacemente al buon esito dell'azione. — Mocchie di Condove (Torino), 10 aprile 1945.

TARAGNA Luigi Giuseppe di Pietro, classe 1921, da Torino. — Partecipava instancabilmente alla lotta partigiana durante tutto il periodo di occupazione, mettendo in luce, in varie occasioni, le sue doti di intelligente organizzatore e di entusiasta trascinatore di uomini. Con grande ardimento compiva numerosi atti di sabotaggio infliggendo al nemico danni rilevanti. — Piemonte, settembre 1943-aprile 1945.

VANOSSI Giuseppe fu Arnaldo, classe 1920, da Chiavenna (Sondrio). — Al comando di una grossa formazione partigiana metteva in luce bellissime doti di tenacia e di spirito organizzativo. Nel corso di violenti rastrellamenti nemici trascinava i propri dipendenti in ardite azioni di retroguardia e in periodo invernale riusciva a riorganizzare in alta montagna una brigata duramente provata, facendo sempre rifulgere coraggio, abnegazione e incrollabile fede nella causa della libertà. — Val Chisone-Cumiana-Alta Val Susa, giugno 1944-aprile 1945.

VERANI MASIN DI CASTELNUOVO Alfredo fu Carlo, classe 1897, da Tromello (Pavia). — Valoroso ufficiale superiore di cavalleria, sorpreso dall'armistizio in territorio occupato dal nemico, creava con abile, tenace e rischioso lavoro una efficiente rete informativa riuscendo a farne una valida arma contro l'avversario nonostante i pericoli e le difficoltà costituite dall'accanita caccia con cui venivano braccati i membri dell'organizzazione. — Italia Settentrionale, gennaio 1944-maggio 1945.

VERRI Domenico Giovanni di Giovanni, classe 1925, da Borgaro Torinese (Torino). — Comandante di una formazione partigiana, si distingueva in numerosi scontri per calma, capacità e ardimento. Attaccato di sorpresa da numerosi avversari e ferito, non si perdeva d'animo ma reagiva fulmineamente col fuoco del suo mitra, abbattendo tre degli aggressori e mettendo gli altri in fuga. — Strevi (Alessandria), 10 febbraio 1945.

ZOPPOLI Bruno di Vincenzo, classe 1914 da Benevento. — Vice comandante di una brigata partigiana si distingueva per le sue qualità di animatore e combattente. Nella giornata conclusiva della lotta di liberazione, in assenza del comandante ideava e guidava un attacco notturno contro una poderosa autocolonna di retroguardia nemica in transito nella sua zona. Nel corso della violenta reazione avversaria, si esponeva ai più gravi pericoli lanciandosi ripetutamente con bombe a mano a brevissima distanza dal nemico, dimostrando capacità, ardimento e fiero animo di combattente. — Santuario di Vicoforte - Mondovì (Cuneo), 28 aprile 1945.

CROCI

CHINOTTI Domenica in Michelone fu Francesco, nata il 3 giugno 1910 a Nave (Brescia). — Donna dotata di fervido patriottismo, partecipava volontariamente alla lotta partigiana come staffetta, distinguendosi particolarmente nel corso di un duro combattimento durante il quale, attraversando più volte zone intensamente battute dalle artiglierie nemiche, riusciva a portare a destinazione importanti messaggi che ebbero effetto determinante sul vittorioso esito dell'operazione. — Basso Canavese, settembre 1943-aprile 1945.

RIGNON Irene in Provana di Collegno, nata il 4 luglio 1914 a Torino. — Dotata di alti sentimenti e di fervido patriottismo contribuiva validamente alla lotta clandestina contro le forze di occupazione, mettendo con grave rischio personale la sua casa a disposizione dei perseguitati, dei combattenti e dei partigiani. Nei giorni dell'insurrezione, si prodigava generosamente nell'opera di assistenza ai feriti accorrendo intrepidamente con l'autoambulanza dove più violenta infieriva la mischia. — Torino, autunno 1943-primavera 1945.

ROLANDO Sergio di Francesco, classe 1925, da Tortona (Alessandria). — Malgrado la giovane età, entrava nelle formazioni partigiane distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso di un violento combattimento, non curante della superiorità in uomini e mezzi dell'avversario, animosamente lo attaccava, respingendolo. Rimasto ferito, continuava nell'azione fino al suo termine. — Castellino Tanaro, 1° aprile 1944.

SOFFIANTINO Elvio di Arnaldo, classe 1913, da Genova. — Combattente partigiano di pura fede si distingueva in numerose azioni per doti di coraggio e freddo sprezzo del pericolo. Catturato e gravemente ferito durante una rischiosa missione, sopportava stoicamente maltrattamenti e duri mesi di carcere sotto la minaccia della pena di morte senza mai tradire la causa della libertà, sino alla liberazione. — Bruno (Asti) - Genova, 1° maggio 1944-aprile 1945.

TAGLIAFERRO Natalino Carlo fu Eugenio, classe 1916, da Pecetto Torinese (Torino). — Militare in servizio di leva, fu tra i primi, dopo l'armistizio, a costituire le formazioni partigiane nella sua zona, agendo con esse in numerose azioni. Nel corso di un violento attacco nemico conteneva validamente, con pochi volontari, l'irruenza avversaria, dando così la possibilità al grosso del reparto di ripiegare su posizioni più idonee. — Valle Susa (Torino), 2 marzo 1945.

VASSONEY Natale di Giulio, classe 1917, da Champorcher (Aosta). — Valoroso sottufficiale dell'Esercito, entrava volontariamente nelle forze partigiane, distinguendosi per capacità organizzativa e spirito aggressivo. In occasione di un attacco ad un forte presidio avversario contribuiva arditamente alla occupazione di una stazione ferroviaria e alla cattura di prigionieri e materiali. — Ponte S. Martino (Aosta), 27 aprile 1945.

VEDUTI Melchior Romualdo di Martino, classe 1924, da Fossano (Cuneo). — Vice comandante di una formazione partigiana, teneva alto, in lunghi mesi di lotta contro un avversario superiore in uomini e mezzi, lo spirito combattivo dei suoi gregari dando esempio di ardimento e completa dedizione alla causa della libertà. — Piemonte, marzo 1944-aprile 1945.

(7512)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **607**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 143, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione

Art. 144. — E' istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali la Scuola di specializzazione in Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione con sede presso l'Istituto chimico dell'Università.

Essa ha lo scopo di impartire lezioni ed esercitazioni pratiche al fine di fornire agli allievi una preparazione completa, teorica e pratica nella scienza e nella tecnologia dei fenomeni di corrosione.

Art. 145. — Il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali fra i professori di ruolo della Facoltà stessa. Il direttore è coadiuvato da un Consiglio costituito dagli insegnanti della Scuola.

Gli insegnanti sono proposti dal direttore e sono nominati dalla Facoltà.

Art. 146. — La Scuola rilascia un diploma di specializzazione in Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 147. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni.

Alla Scuola possono essere iscritti dieci allievi per ciascun anno del corso.

Qualora il numero delle domande di iscrizione ecceda quello fissato, il Consiglio della Scuola procederà ad una scelta in base ai titoli presentati.

Possono inscriversi i laureati in Chimica, Chimica industriale e Ingegneria.

Su proposta della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali udito il Consiglio della Scuola, il Senato accademico può ammettere alla Scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti.

La Facoltà, su parere del Consiglio della Scuola, può esonerare dalla frequenza di una parte dei corsi prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati che presentino particolari titoli di studio nel campo specifico della corrosione. L'esonero, però, non potrà in nessun caso essere superiore ad un anno di corso, fermo restando che l'iscritto deve superare gli esami ed ottemperare al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi relativi all'anno di corso esonerato.

Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e dalla quietanza del pagamento delle tasse, soprattasse e contributi relativi.

Art. 148. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1. Termodinamica e cinetica chimica dei fenomeni di corrosione, con esercitazioni.
2. Elettrochimica dei fenomeni di corrosione, con esercitazioni.
3. Elementi di scienza dei metalli e di metallurgia.
4. Corrosione secca e corrosione ad umido.
5. Corrosione negli impianti industriali.

2° *Anno*:

1. Corrosione di materiali ferrosi.
2. Corrosione di materiali non ferrosi.
3. Metodi di studio e di testing dei fenomeni di corrosione, con esercitazioni.
4. Prevenzione della corrosione; interventi sul metallo.
5. Prevenzione della corrosione; interventi sull'ambiente.
6. Esercitazioni sui metodi di prevenzione della corrosione.

Gli iscritti sono tenuti alla frequenza ai corsi di lezioni e di esercitazioni. La frequenza viene comprovata dall'attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 149. — « Le tasse e le soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La misura dei contributi per le esercitazioni e per le prestazioni di qualsiasi natura, di cui gli iscritti usufruiscono durante gli anni di studio, è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di facoltà.

La tassa erariale di diploma è fissata in L. 6.000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

Art. 150. — La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate e prorogate dalla Facoltà per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi.

Art. 151. — Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, su proposta del direttore della Scuola e sono composte rispettivamente di tre e di sette membri.

Gli esami di profitto e di diploma si danno di regola in due sessioni: una estiva e l'altra autunnale.

Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono nei seguenti gruppi di materie:

1. Termodinamica e cinetica chimica dei fenomeni di corrosione. Elettrochimica dei fenomeni di corrosione ed elementi di scienza dei metalli e di metallurgia.
2. Corrosione secca e corrosione ad umido e corrosione negli impianti industriali.
3. Corrosione di materiali ferrosi, corrosione di materiali non ferrosi e metodi di studio e di testing dei fenomeni di corrosione.
4. Prevenzione della corrosione; interventi sul metallo. Prevenzione della corrosione; interventi sull'ambiente ed esercitazioni sui metodi di prevenzione della corrosione.

L'esame di diploma, al quale i candidati potranno essere ammessi dopo aver superato tutti gli esami di profitto, consiste in una discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento tecnico-scientifico, assegnato allo specializzando dal direttore della Scuola.

Art. 152. — Al funzionamento della suddetta Scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **608**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di:

Indirizzo organico-biologico:
- Meccanismi di reazione in chimica organica;
- Complementi di matematica per chimici;
- Chimica quantistica;
- Stereochimica;
- Chimica dei composti di coordinazione;
- Radiochimica.

Indirizzo inorganico chimico-fisico:
- Meccanismi di reazione in chimica organica;
- Stereochimica;
- Chimica dei composti di coordinazione;
- Radiochimica.

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:
- Spettroscopia delle radiofrequenze;
- Stereochimica;
- Meccanismi di reazione in chimica organica;
- Radiochimica;
- Chimica dei composti di coordinazione;
- Chimica farmaceutica;
- Strutturistica chimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 50. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1967, n. **609**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Dermatologia sperimentale;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Oncologia sperimentale.

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Istituzioni di matematiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. **610.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di:

21) Diritto pubblico generale.

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

26) Storia delle istituzioni economiche e giuridiche venete;

27) Geografia agraria.

Art. 53. — L'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'Istituto di economia e politica economica muta denominazione in quello di: « Istituto di economia e politica economica e finanziaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 57. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. **611.**

Modificazioni allo statuto dell'Università Cattolica del « S. Cuore », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università Cattolica del « Sacro Cuore », di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università Cattolica del « S. Cuore », di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Metodologia statistica in agricoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Atti del Governo, registro n. 212, *foglio n.* 56. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967.

Sostituzione di un membro e di un esperto del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, con il quale è stato rinnovato il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Viste le note n. 7725 in data 24 marzo 1967 e n. 9297 in data 1° aprile 1967, con le quali il Ministero della difesa, nel comunicare il trasferimento del gen. di B.A. Renato Liatti dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo dell'Aeronautica militare ad altro incarico, ha designato il magg. gen. A.A.r.s. Giovanni Regoli quale membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Atteso che, in dipendenza della citata designazione, occorre provvedere alla nomina di un esperto in seno al predetto Consesso, in sostituzione del magg. gen. A.A.r.s. Regoli;

Considerato che l'avv. Danilo Sartogo, avuto riguardo alla sua specifica attività professionale ed alla sua competenza nel settore dell'aviazione civile, potrà apportare un valido contributo ai lavori del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il magg. gen. A.A.r.s. Giovanni Regoli sostituisce, nel Consiglio superiore dell'aviazione civile, il gen. di B.A. Renato Liatti.

Art. 2.

Con la medesima decorrenza indicata all'art. 1, l'avvocato Danilo Sartogo è nominato esperto del Consiglio superiore dell'aviazione civile in sostituzione del magg. gen. A.A.r.s. Giovanni Regoli.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1967

SARAGAT

SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1967
Registro n. 7 *bilancio Trasporti, foglio n.* 124

(8253)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967.

Composizione della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica di pari data, con cui — sentito il Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'interno — il prefetto dott. Giordano Giuseppe cessa dalle funzioni ispettive ed è messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere nominato presidente effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Campania e, conseguentemente, collocato fuori ruolo;

Visti i verbali delle operazioni elettorali, svoltesi il 26 febbraio ed il 25 giugno 1967, per la designazione dei cittadini da nominare membri effettivi e membri supplenti della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Campania;

Accertato che, dalle operazioni elettorali, sono risultati designati per la nomina:

Caserta Agnello, Del Prete Livio e Ferrante Antonio, a membri effettivi;

Rettore Alfredo, Ingala Alessandro e Cerabona Adelmo, a membri supplenti;

Vista la nota n. M/1415 in data 21 febbraio 1967, con la quale il Ministro per l'interno — sentiti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato e il Consiglio di amministrazione del personale — ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il vice prefetto ispettore dott. Vito Salvatore, per assumere le funzioni di membro effettivo della sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Campania e per il conseguente collocamento fuori ruolo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, con sede presso la prefettura di Napoli, la sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Campania.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per il periodo di cinque anni, la Sezione è così composta:

Presidente:

Giordano dott. Giuseppe, prefetto.

Membri:

Caserta Agnello, Del Prete Livio e Ferrante Antonio, designati dai Consigli provinciali della Campania;

Salvatore dott. Vito, vice prefetto ispettore.

Membri supplenti:

Rettore Alfredo, Ingala Alessandro e Cerabona Adelmo, designati dai Consigli provinciali della Campania.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 372

(8268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1967.

Nomina di un componente del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1963 (registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1963), concernente la nomina del dott. Giuseppe Giacone, quale delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, a membro del Comitato nazionale della predetta Opera, per il quadriennio 1963-1967, con decorrenza dalla data di insediamento avvenuto il 28 giugno 1963;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 1964 (registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964), concernente la sostituzione del dott. Giacone con il dott. Guido Molina;

Vista la designazione formulata dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo ai fini della sostituzione del dott. Molina con l'avv. Gaetano Fusco;

Decreta:

L'avv. Gaetano Fusco è nominato, quale delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1967
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 307

(8186)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1967.

Costituzione di Collegi sindacali delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'Assemblea dei delegati delle singole Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla Federazione nazionale delle predette Casse mutue di malattia con note n. 20285/SO del 7 luglio 1966 e n. 22943/SO del 9 agosto 1966;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate, per ciascuna Cassa mutua provinciale, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale suindicata nella riunione del 3 aprile 1967, quali si desumono dall'estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota numero 9582 dell'8 aprile 1967;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo dei Collegi sindacali delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali scaduti per trascorso quadriennio;

Decreta:

I Collegi sindacali delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, che qui di seguito si elencano, sono composti dai membri indicati per ciascuno di essi:

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona:

Borioni Cleto, sindaco effettivo e Contella Valerio, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Storti Marcello, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Brisighelli Giorgio, sindaco effettivo e Mori Antonio, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Asti:

Carbone Enzo, sindaco effettivo e Prete Giuseppe, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966 in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Fiore Carlo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ferrero Pietro, sindaco effettivo e Merlo Marco, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Avellino:

Nava Luigi, sindaco effettivo e Maresca Ugo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Cioffi Alfredo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Mastroberardino Angelo, sindaco effettivo e Tortoriello Tobia, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia:

Apostoli Umberto, sindaco effettivo e Piazzani Mario Domenico, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 13 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bendini Guido, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 13 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pezzucchi Fausto, sindaco effettivo e Gatelli Gianfranco, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cagliari:

Manca Giovanni, sindaco effettivo e Vanini Angelo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Falconi Dante, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Bartoli Amedeo, sindaco effettivo e Gasole Bruno, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Chieti:

Majella Filippo, sindaco effettivo e Sbaraglia Pantaleone, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Carchesio Remo, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Porreca Donato, sindaco effettivo e Di Cicco Giovanni, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cuneo:

Gallo Giuseppe, sindaco effettivo e Balocco Arturo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Cavanna Antonio, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ribotta Franco, sindaco effettivo e Molinari Giacomo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Enna:

Barbagallo Angelo, sindaco effettivo e Ferreri Tommaso, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Ferlito Carmelo, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Siciliano Gaetano, sindaco effettivo e Serra Mario, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Genova:

Astrici Angelo, sindaco effettivo e Viberti Luciano, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Olmeda Sergio, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Schiaffino Lorenzo, sindaco effettivo e Negro Alessandro, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di L'Aquila:

Amicarelli Gabriele, sindaco effettivo e Zazzini Cesare, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Mattioli Giuseppe, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gezzi Enrico, sindaco effettivo e Panarelli Guglielmo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Latina:

Marzullo G. Battista, sindaco effettivo e Zannella Giovanni, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 10 luglio 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Gatta Leonardo, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 10 luglio 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Della Rocca Ulderico, sindaco effettivo e Corona Antonio, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Macerata:

Franceschetti Annibale, sindaco effettivo e Belelli Alfredo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei

delegati, nella riunione del 9 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Stefoni Vittorio, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 9 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Sposetti Giuseppe, sindaco effettivo e Servidei Luigi, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Massa Carrara:

Zattera Luigi, sindaco effettivo e Vegezzi Luciano, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pucci Raffaello, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Benedetti Bruno, sindaco effettivo e Bonizzi Enzo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Matera:

Salerno Carmine, sindaco effettivo e Contrastano Dante, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pellitta Carmine, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Volpe Filippo, sindaco effettivo e Bianco Giacomo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Novara:

Righini Luigi, sindaco effettivo, Zofosio Carlo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza di commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pieragostini Mario, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Dulio Carlo, sindaco effettivo e La Penna Alberto, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Nuoro:

Arena Franco Achille, sindaco effettivo ed Ermini Pietrino, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Cambedda Guido, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 16 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Mura Antonio, sindaco effettivo e Coseddu Giovanni, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Perugia:

Franceschetti Piero, sindaco effettivo e Manasse Alessandro, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Riginelli Renato, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Piccinno Colturo, sindaco effettivo e Biscarini Nazareno, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Pesaro:

Gaudenzi Alberto, sindaco effettivo e Ginesi Silvano, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Rovinelli Aldo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Caprini Giuseppe, sindaco effettivo e Ceccherelli Dario, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna:

Fabbri Francesco, sindaco effettivo e Minguzzi Bruno, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Casadio Duilio, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Galli Piero, sindaco effettivo e Bini Secondo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria:

Avenoso Serafino, sindaco effettivo e Coppola Maria, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Santisi Rosario, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 21 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Muccio Giovanni, sindaco effettivo e Mileto Domenico, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Emilia:

Dazzi Adolfo, sindaco effettivo e Zamboni Cesare, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei dele-

gati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bigi Enzo, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Secchi Luciano, sindaco effettivo e Manzini Franco, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Savona:

Aprile Giobatta, sindaco effettivo e Pescio Pietro, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza del commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Di Gioia Primiano, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Brescia Rodolfo, sindaco effettivo e Orio Aurelio Pietro, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Siena:

Maccherini Mario, sindaco effettivo e Bocci Renato, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Mastinu Elias, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Valacchi Duccio, sindaco effettivo e Lucchesi Cesare, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Sondrio:

Padilla Pierluigi, sindaco effettivo e Gianatti Piergiorgio, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Clerici Corrado, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Giugni Carlo, sindaco effettivo e Pini Cesare, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Taranto:

Orlando Orazio, sindaco effettivo e Loreto Angelo, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Antonucci Raffaele, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cascarano Michele, sindaco effettivo e Gigante Luigi, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trapani:

Panicello Matteo, sindaco effettivo e De Filippo Diego, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Ficara Alberto, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 19 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pilati Leonardo, sindaco effettivo e Caradonna Giuseppe, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Treviso:

Ceccarel Vincenzo, sindaco effettivo e Roma Bruno, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Fiorio Alfio, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ferrarese Dante, sindaco effettivo e Vaccari Gino, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trieste:

Malfatti Santo, sindaco effettivo e Bottini Vittorio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bonifacio Pietro, sindaco effettivo, designato dalla Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Geppi Elio, sindaco effettivo e Davanzo Luciano, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Udine:

Bellini Eros, sindaco effettivo e Bruno Erminio, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Piantadosi Antonio, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 12 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Micoli Paolo, sindaco effettivo e Faidutti Giovanbattista, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Viterbo:

Chiatti Liberio, sindaco effettivo e Cantina Orsino, sindaco supplente, designati dall'Assemblea dei dele-

gati, nella riunione del 18 giugno 1966, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bassanelli Marsino, sindaco effettivo, designato dall'Assemblea dei delegati, nella riunione del 18 giugno 1966, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Del Sole Giuseppe, sindaco effettivo e Di Pietro Bixio, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1967

Il Ministro: Bosco

(8122)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica nel comune di Palù del Fersina (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° ottobre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica nel comune di Palù del Fersina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Palù del Fersina (Trento);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce la parte superiore e panoramicamente più interessante della valle del Fersina, la quale distaccandosi da Pergine si inoltra profondamente verso est nel gruppo porfirico del Lagorai, ricca di acque, di boschi e di ampi prati chiusa sullo sfondo da una catena ininterrotta di alti monti, di bellezza assai notevole, benchè ancora poco conosciuta può essere considerata una delle zone più interessanti dell'intera Provincia, per le spiccatissime caratteristiche alpine che contrastano con l'ambiente delle altre valli circostanti e gli abitati, formati da masi e da gruppi di case sparse, hanno sin qui mantenuto, per mancanza di agevoli comunicazioni, una singolare unità, derivante dall'impiego pressochè esclusivo del materiale locale, dal costante rispetto dei modelli edilizi tradizionali, dalle tipiche coperture alpine con assicelle di legno (scandole) fermate a mezzo di grossi massi di porfido; quanto sopra descritto conferisce alla valle notevole interesse pubblico per l'abbondanza di quadri naturali nonchè per il tipico aspetto degli abitati aventi indubbiamente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona panoramica di Palù Fersina sita in territorio del comune di Palù del Fersina (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« Da quota 2282 al Passo a nord si scende ad est lungo il confine comunale per quota 2210, 2121, sfiorando le pendici di M. Conca, indi il Passo Palù o di Calamento e quota 2202 di M. Slimber, Cima di Sette Selle (q. 2396), Sasso Rotto, Sopra Conella e q. 2296, 2181, 2294 fino al See Joch a sud; indi verso ovest per Pizzo Alto (q. 2254), Rinder e q. 1459, 1290, si risale per Val Redcbua fino al Passo omonimo e di qui lungo la linea di confine comunale per q. 2004, 1936, 2153 di Olteuman 2232, 2337, Cima Rujoch (2413) si giunge al punto di partenza a quota 2282 del Passo ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Palù del Fersina provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 luglio 1967

p. *Il Ministro*: Caleffi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento

Verbale dell'adunanza della Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, tenutasi a Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, via Bernardo Clesio, 5, il 1° ottobre 1966.

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), addì primo del mese di ottobre.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dello art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la Commissione provinciale suddetta nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Ad ore 9,15 il presidente della Commissione, constatata la presenza di sufficiente numero dei membri convocati, dichiara aperta la seduta, e rilevando che il rappresentante del comune di Palù del Fersina sarà presente con qualche ritardo, propone agli intervenuti, che consentono, di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

1. Zona panoramica di Palù del Fersina in territorio dello omonimo Comune in provincia di Trento.

(*Omissis*).

Il presidente constatata la presenza del sindaco del comune di Palù del Fersina, sottopone all'adunanza la trattazione dell'argomento ad 1 dell'ordine del giorno:

Anche il suintestato rappresentante del comune di Palù del Fersina viene opportunamente edotto delle norme che disciplinano la materia della tutela panoramica e delle forme che regolano l'esercizio della tutela a cura della Soprintendenza.

Il presidente illustra quindi le caratteristiche della zona di cui e proposta la vincolazione e propone l'inclusione della « Zona panoramica di Palù del Fersina » in comune di Palù del Fersina (Trento) nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la seguente motivazione e delimitazione.

La zona panoramica della Valle del Fersina in comune di Palù del Fersina, costituisce la parte superiore e panoramicamente più interessante della valle del Fersina, la quale distaccandosi da Pergine si inoltra profondamente verso est nel gruppo porfirico del Lagorai. E' ricca di acque, di boschi e di ampi prati chiusa sullo sfondo da una catena ininterrotta di alti monti, di bellezza assai notevole, benchè ancora poco conosciuta.

Può essere considerata una delle zone più interessanti della intera Provincia, per le spiccatissime caratteristiche alpine che contrastano con l'ambiente delle altre valli circostanti.

Gli abitati, formati da masi e da gruppi di case sparse, hanno sin qui mantenuto, per mancanza di agevoli comunicazioni, una singolare unità, derivante dall'impiego pressochè esclusivo del materiale locale, dal costante rispetto dei modelli edilizi tradizionali, dalle tipiche coperture alpine con assicelle di legno (scandole) fermate a mezzo di grossi massi di porfido.

L'apertura della valle al traffico, premessa di un auspicabile sviluppo turistico, sta portando ad una rapidissima alterazione del paesaggio locale. Lo stesso merita invece di venir conservato per quanto possibile per le proprie particolari caratteristiche. Conferisce alla valle notevole interesse pubblico l'abbondanza di quadri naturali come sopra descritti nonchè il tipico aspetto degli abitati aventi indubbiamente valore estetico e tradizionale.

La delimitazione di detta zona è determinata dagli attuali confini catastali del piccolo territorio comunale di Palù del Fersina.

Posta ai voti la proposta, tutti i suintestati membri effettivi presenti della Commissione esprimono voto favorevole, mentre il sindaco di Palù del Fersina, dichiara di astenersi intendendo sottoporre la questione al vaglio del proprio Consiglio comunale.

Il dott. Loss, nella sua qualifica sopra indicata esprime l'opportunità della proposta vincolazione non solo per la conservazione delle esistenti spiccate caratteristiche d'ambiente, ma perchè sia assicurato un ordinato sviluppo dell'economia locale, che sta aprendosi ad un sicuro avvenire turistico.

Esaurita con ciò la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 11,15.

(8227)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Capranica Prenestina (Roma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della via sulle Mura - strada di Circonvallazione nel comune di Capranica Prenestina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capranica Prenestina;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire un insieme paesistico di rilevante importanza, offre numerosi punti di belvedere che danno la possibilità di godere suggestivi panorami verso le vallate sottostanti o verso l'ampia cerchia dei monti, che va dai Sabatini ai Simbruini, agli Ernici, ai Lepini ed ai Laziali;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Capranica Prenestina, costituita dalla via sulle Mura - Strada di Circonvallazione, con i terreni ad essa circostanti, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa tra le predette vie e la piazza Baccelli, la strada provinciale di Capranica, la strada vicinale di Colle Cotto e la via Colonnesi sino ad incontrare la via sulle Mura.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Capranica Prenestina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 luglio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma

Verbale n. 45

Oggi, 8 febbraio 1964, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio 152 - Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CAPRANICA PRENESTINA - Via sulle Mura-Strada di Circonvallazione - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 16,45 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

visto che la via delle Mura e la strada di Circonvallazione nel comune di Capranica Prenestina costituiscono continui punti di belvedere, che offrono la possibilità di godere suggestivi panorami verso le vallate sottostanti e verso l'ampia cerchia dei monti, che va dai Sabatini ai Simbruini, agli Ernici, ai Lepini ed ai Laziali,

rilevata la necessità di tutelare tali punti di visuali, allo scopo di evitare che eventuali costruzioni nelle aree sottostanti non precludano le visuali godibili da tali vie,

preso atto della richiesta del Comune di sottoporre le relative zone a vincolo panoramico,

propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la via Nuova e la strada di Circonvallazione con i terreni ad esse sottostanti, compresi tra le predette vie e la piazza Pietro Baccelli, la strada provinciale di Capranica, la strada vicinale di Colle Cotto e la via Colonnesi sino ad incontrare la via delle Mura.

(*Omissis*).

(8226)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Sabaudia (Latina).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Sabaudia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sabaudia (Latina);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Sabaudia e del sig. Guido Rangone;

Vista l'opportunità di prendere in considerazione i motivi dell'anzidetta opposizione del sindaco di Sabaudia e di escludere pertanto dal vincolo la zona del nucleo urbano, che non rappresenta un particolare valore paesistico, racchiusa entro il seguente perimetro: con inizio dal bivio corso Vittorio Emanuele II-via Principe Amedeo V, via Principe Amedeo V, viale Conte Verde, via Conte Rosso, corso Vittorio Emanuele III, canale Mastrilli, canale di derivazione dal canale Mastrilli fino a via Biancamano (strada Migliara 56), via Biancamano, strada del Mattatoio, corso Vittorio Emanuele II, bivio con via Principe Amedeo V;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la suggestiva striscia lungomare, per il lago di Sabaudia (che con i suoi numerosi bracci lambisce l'abitato di Sabaudia e si addentra profondamente nella piana), per i ruderi antichi e le zone boschive, formanti nel complesso un pittoresco paesaggio, costituisce un insieme di quadri naturali di singolare bellezza, ricchi di numerosi punti pubblici di visuale dai quali si possono godere le sopracitate bellezze;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Sabaudia ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da una parte dal mare e dalle altre, con inizio dalla foce del Canale dell'impianto idrovoro Caterattino, dal canale stesso, dalla strada dell'impianto, dalla strada Caterattino fino all'incrocio con via Principe Biancamano, dalla strada per Latina fino alla litoranea e dalla litoranea sino ai confini con il territorio di San Felice Circeo, indi da tali confini fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Sabaudia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 luglio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina

Verbale n. 12

Oggi, 26 aprile 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) SABAUDIA Zona costiera Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Esaminato il parere del Consiglio di Stato in data 3 novembre 1964, relativo all'accoglimento per vizi formali del ricorso al Governo avanzato dal comune di Sabaudia;

Visto che la fascia costiera del comune di Sabaudia riveste notevole interesse panoramico, conferitole particolarmente dalla suggestiva striscia lungomare, dal lago di Sabaudia (che con i suoi numerosi suggestivi bracci lambisce l'abitato di Sabaudia e si addentra profondamente nella piana), da ruderi antichi e dalle zone boschive, formanti nel complesso un pittoresco paesaggio e quadri naturali di singolare bellezza;

Rilevato che esistono numerosi punti pubblici di visuale dai quali tali quadri sono godibili;

Udito il parere favorevole al vincolo panoramico sia del sindaco del comune di Sabaudia e sia dal rappresentante dello Ispettorato regionale delle foreste;

All'unanimità propone di far soggiacere a vincolo a norma dell'art. 1 n 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 il territorio del comune di Sabaudia limitato da una parte dal mare e dalle altre, con inizio dalla foce del Canale dell'impianto idrovoro Caterattino, dal canale stesso, dalla strada dell'Impianto, dalla strada Caterattino fino all'incrocio con via Principe Biancamano, dalla strada per Latina fino alla Litoranea e dalla Litoranea sino ai confini col territorio di San Felice Circeo, indi da tali confini sino al mare.

(8229)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 luglio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Domusnovas (Cagliari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1967, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Domusnovas ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune il consigliere di 1ª classe dott. Mario Pasci.

Nel corso della gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi e ha avviato a soluzione numerosi problemi di attuale e pressante necessità ed urgenza.

In particolare ha provveduto a deliberare il bilancio di previsione per il corrente esercizio, ha affrettato l'esecuzione di numerosi lavori pubblici e sta curando tuttora la definizione di numerose iniziative dirette ad ottenere il finanziamento di lavori di preminente interesse pubblico.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, ancora per qualche tempo, per consentire il perfezionamento delle procedure necessarie ad ottenere la realizzazione delle opere pubbliche, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica Amministrazione, indispensabili per far fronte alle gravi carenze determinate dalla precedente Amministrazione.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare, a termine di legge, con l'unito decreto in data odierna, la gestione commissariale di cui trattasi.

Il prefetto: PANDOZJ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Domusnovas e nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune, il dott. Mario Pasci;

Visto il proprio decreto n. 01551 Gab. del 17 aprile 1967, col quale è stata prorogata, a termini di legge, la gestione commissariale predetta;

Ritenuto che la situazione del comune di Domusnovas consiglia che venga mantenuta ancora per qualche tempo la gestione commissariale, soprattutto per dar modo al commissario strardinario di poter definire talune importanti iniziative già in fase di avanzata soluzione;

Attesa la necessità di prorogare la gestione straordinaria del predetto Comune;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Domusnovas, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Mario Pasci con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui in premessa.

Cagliari, addì 18 luglio 1967

Il prefetto: PANDOZJ

(8125)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 luglio 1967.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Meldola (Forlì).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1967 è stato sciolto il Consiglio comunale di Meldola ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente il rag. Marco Ciliberto, direttore di ragioneria di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, trova l'Amministrazione straordinaria impegnata nell'adozione e nell'attuazione di complessi ed indifferibili provvedimenti amministrativi, quali — tra l'altro — la esecuzione di numerose opere pubbliche e la migliore organizzazione dei servizi.

In questa situazione la cessazione dell'attuale gestione straordinaria si rivelerebbe gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, per cui appare necessario che essa venga prorogata.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 20 luglio 1967

Il prefetto: FRANZÈ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Meldola e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli Organi ordinari, il rag. Marco Ciliberto, direttore di ragioneria di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che il 23 luglio p.v. verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli: 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Meldola, affidata al rag. Marco Ciliberto con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Forlì, addì 20 luglio 1967

Il prefetto: FRANZÈ

(8124)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Predappio (Forlì).

Relazione illustrativa

allegata al decreto prefettizio n. 3019/Gab., del 24 luglio 1967, relativa alla proroga della gestione straordinaria del comune di Predappio, affidata al direttore di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno rag. Fernando Spada.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1967 è stato sciolto il Consiglio comunale di Predappio ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente il rag. Fernando Spada, direttore di ragioneria di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, l'Amministrazione straordinaria ha in corso di realizzazione diversi ed indifferibili provvedimenti amministrativi, la cui attuazione è vivamente auspicata dalla opinione pubblica locale.

Sono, infatti, in fase di esecuzione diverse opere pubbliche e si sta, inoltre, provvedendo ad una migliore sistemazione di alcuni servizi.

In questa situazione la cessazione dell'attuale gestione straordinaria si rivelerebbe gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, per cui appare necessario che essa venga prorogata.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 24 luglio 1967

Il prefetto: FRANZE'

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Predappio e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dello Ente, fino all'insediamento degli Organi ordinari, il ragioniere Fernando Spada, direttore di ragioneria di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che il 27 luglio p. v. verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Predappio, affidata al rag. Fernando Spada con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Forlì, addì 24 luglio 1967

Il prefetto: FRANZÈ

(8315)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Forlimpopoli (Forlì).

Relazione illustrativa

allegata al decreto prefettizio n. 3018/Gab., del 24 luglio 1967, relativa alla proroga della gestione straordinaria del comune di Forlimpopoli, affidata al direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Salvatore Sidoti.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1967 è stato sciolto il Consiglio comunale di Forlimpopoli ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente il dott. Salvatore Sidoti, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno.

Nel termine dei tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, l'Amministrazione straordinaria, nonostante ogni impegno, non ha avuto la possibilità di portare a termine il programma prefissatosi, in quanto molte iniziative intraprese avevano bisogno obiettivamente di un lasso di tempo maggiore per poter essere compiutamente attuate.

Infatti, occorreva realizzare diverse opere pubbliche, la cui esigenza era localmente molto sentita e provvedere, inoltre, alla migliore e più funzionale sistemazione dei servizi.

In questa situazione la cessazione dell'attuale gestione straordinaria si rivelerebbe gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'Ente, per cui appare necessario che essa venga prorogata.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta a termini del già citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Forlì, addì 24 luglio 1967

Il prefetto: FRANZE'

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Forlimpopoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento degli Organi ordinari, il dott. Salvatore Sidoti, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che il 27 luglio p. v. verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Forlimpopoli, affidata al dott. Salvatore Sidoti con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Forlì, addì 24 luglio 1967

Il prefetto: FRANZÈ

(8216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 luglio 1967:

Rizzo Ettore, notaio residente nel comune di Villa Santa Maria, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone.

Schifani Antonino, notaio residente nel comune di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo.

Greco Carlo, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze.

De Angelis Pietro, notaio residente nel comune di Abbadia San Salvatore, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Tavernelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze.

Speranzini Mario, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Greve, stesso distretto.

Banci Renzo, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Vernio, stesso distretto.

Sorrentino Ferdinando, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze.

Ruggiero Alessandro, notaio residente nel comune di Cossato, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze.

Mengacci Maria, notaio residente nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Barberino di Mugello, distretto notarile di Firenze.

Messeri Paolo, notaio residente nel comune di Capannori, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Carmignano, distretto notarile di Firenze.

Baroncelli Umberto, notaio residente nel comune di San Angelo in Vado, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Buggiano, distretto notarile di Firenze.

Cecchetti Mario, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Vicchio, distretto notarile di Firenze.

Giuliani Pietro Lelio, notaio residente nel comune di Cingoli, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze.

Chieffi Alberto, notaio residente nel comune di Scerni, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Marradi, distretto notarile di Firenze.

Policardo Salvatore, notaio residente nel comune di Benevagienna, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Vecchiano, distretto notarile di Pisa.

Boggioni Maria Grazia, notaio residente nel comune di Maschito, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Cascina, distretto notarile di Pisa.

D'Urso Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Dronero, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa.

Ebner Francesco, notaio residente nel comune di Martirano Lombardo, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa.

Nannini Paolo, notaio residente nel comune di Roccastrada, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena.

Carli Alberto, notaio residente nel comune di Capestrano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Chiusdino, distretto notarile di Siena.

Arcangeli Cesare, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Campiglia Marittima, distretto notarile di Livorno.

De Cerbo Pasquale, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di San Sepolcro, distretto notarile di Arezzo.

Salciarini Gino, notaio residente nel comune di Miglianico, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Gavorrano, distretto notarile di Grosseto.

(8328)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana della Valle Stura di Demonte, con sede in Demonte (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 68990 in data 14 luglio 1967, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana della Valle Stura di Demonte, con sede in Demonte (Cuneo), deliberato dal commissario governativo del Consorzio suddetto con deliberazione n. 84 in data 6 settembre 1966.

(8239)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1967, registro n. 3 C.F.S., foglio n. 335, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 8 marzo 1963, dal signor Zurzolo Vincenzo, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(7837)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottanta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1967 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa edilizia « Monte Bianco », con sede in Aosta, costituita per rogito Bastrenta in data 6 dicembre 1963, repertorio 708;

2) Società cooperativa « Operai Panettieri C.O.P. », con sede in Albate di Como, costituita per rogito Giannotti in data 23 gennaio 1965, repertorio 65400;

3) Società cooperativa edilizia « Villaggio S. Rocco », con sede in Bregnano (Como), costituita per rogito Bellini in data 12 giugno 1963, repertorio 17603;

4) Società cooperativa « Edilizia S. Giorgio », con sede in Carimate (Como), costituita per rogito Farisoglio in data 28 maggio 1957, repertorio 7707;

5) Società cooperativa edilizia « ACLI - Villaggio Primavera », con sede in Caccivio di Lurate (Como), costituita per rogito Bellini in data 10 giugno 1963, repertorio 17570;

6) Società cooperativa agricola e consumo Circolo Famigliare di Contra, con sede in Contra di Missaglia (Como), costituita per rogito Gallizia in data 3 agosto 1946, repertorio 963;

7) Società cooperativa edilizia « Tre Pievi », con sede in Dongo (Como), costituita per rogito Giuriani in data 8 marzo 1955, repertorio 14817;

8) Società cooperativa « Edilizia Casa Nostra », con sede in Guanzate (Como), costituita per rogito Bellini in data 15 giugno 1958, repertorio 5396;

9) Società cooperativa edilizia « Petrarca », con sede in Mandello Lario (Como), costituita per rogito Gaetani in data 20 maggio 1963, repertorio 26860;

10) Società cooperativa « Edilizia Edelweiss », con sede in Maslianico (Como), costituita per rogito Bellini in data 3 febbraio 1963, repertorio 16754;

11) Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Maslianico (Como), costituita per rogito Bellini in data 18 maggio 1958, repertorio 5150;

12) Società cooperativa edilizia « Le Rondinelle », con sede in Maslianico (Como), costituita per rogito Seveso in data 1° aprile 1963, repertorio 47992;

13) Società cooperativa « Edilizia A.C.L.I. - Parravicino », con sede in Parravicino d'Erba (Como), costituita per rogito Bellini in data 20 marzo 1959, repertorio 7607;

14) Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. Casa - G. Fanin », con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 9 febbraio 1963, repertorio 12996;

15) Società cooperativa edilizia « Santa Barbara », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 21 novembre 1958, repertorio 31703;

16) Società cooperativa edilizia « ACLI-Casa Estense », con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 24 novembre 1962, repertorio 12554;

17) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 8 novembre 1963, repertorio 14251;

18) Società cooperativa edilizia Impiegati Banca d'Italia « S.C.E.I.B.I. », con sede in Forlì, costituita per rogito Gamacchio in data 20 gennaio 1953, n. 622;

19) Società cooperativa edilizia « Miranda », con sede in Forlì, costituita per rogito de Simone in data 25 marzo 1963, repertorio 1711;

20) Società cooperativa edilizia Avvenire, con sede in Forlì, costituita per rogito de Simone in data 3 settembre 1964, repertorio 3102;

21) Società cooperativa edilizia « Fulmine », con sede in Forlì, costituita per rogito de Simone in data 22 ottobre 1959, repertorio 88;

22) Società cooperativa « Edilizia tra Rappresentanti ed Agenti di Commercio », con sede in Forlì, costituita per rogito Bonoli in data 13 febbraio 1955, repertorio 3116;

23) Società cooperativa edilizia « La Bonifica », con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 4 giugno 1957, repertorio 25727;

24) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti del Ministero della difesa - C.O.E.D.A.M. », con sede in Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 30 giugno 1951, repertorio 22082;

25) Società cooperativa « Edilizia Primavera », con sede in Forlì, costituita per rogito Zambelli in data 3 ottobre 1958, repertorio 4196;

26) Società cooperativa « Organizzazione Turistico Romagnola - O.C.T.U.R. », con sede in Forlì, costituita per rogito Faticanti in data 22 ottobre 1961, repertorio 46986;

27) Società cooperativa « Operai Nettezza Urbana - C.O.N.U. », con sede in Forlì, costituita per rogito Gafà in data 27 marzo 1959, repertorio 2731;

28) Società cooperativa « Edile Reduci e Combattenti di Forlì », con sede in Forlì, costituita per rogito Gafà in data 5 settembre 1960, repertorio 4387;

29) Società cooperativa edilizia « Orchidea », con sede in Forlì, costituita per rogito Zambelli in data 3 ottobre 1958, repertorio 4197;

30) Società cooperativa edilizia « Ad Meridiem », con sede in Forlì, costituita per rogito Santelmo in data 3 maggio 1958, repertorio 2155;

31) Società cooperativa « Agricola di Ardiano », con sede in Ardiano di Roncofreddo (Forlì), costituita per rogito Porfiri in data 20 maggio 1961, repertorio 4422;

32) Società cooperativa edilizia « Casa Sorgente », con sede in Castrocaro Terra del Sole (Forlì », costituita per rogito Petricelli in data 17 marzo 1959, repertorio 48995;

33) Società cooperativa edilizia « La Casa », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 27 luglio 1961, repertorio 30526;

34) Società cooperativa edilizia « Tra Ufficiali e Sottufficiali della Pubblica Sicurezza e Carabinieri », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 23 marzo 1966, repertorio 13715;

35) Società cooperativa « Agricola del Savio », con sede in Ronta di Cesena (Forlì), costituita per rogito Porfiri in data 31 luglio 1962, repertorio 7712;

36) Società cooperativa consumo « Casa Repubblicana Eugenio Valzania », con sede in S. Demetrio di Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 2 novembre 1952, repertorio 7728;

37) Società cooperativa consumo « Associazione Droghieri Alimentaristi A.D.A.C. Cesenatico », con sede in Cesenatico (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 17 maggio 1960, repertorio 20376;

38) Società cooperativa « Agricoltura di Lavoro fra Piccoli Proprietari e Coloni delle Frazioni di Bagnarola Capannaguzzo e Montaletto di Cesenatico », con sede in Capannaguzzo di Cesenatico (Forlì), costituita per rogito Moscatelli in data 20 aprile 1953, repertorio 2936;

39) Società cooperativa consumo « Giuseppe Mazzini », con sede in Dovadola (Forlì), costituita per rogito Faticanti in data 22 dicembre 1953, repertorio 3909;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori di Mercato Saraceno », con sede in Mercato Saraceno (Forlì), costituita per rogito Pizzi in data 28 giugno 1953, repertorio 141;

41) Società cooperativa di consumo « A.C.L.I. - Casa del Lavoratore », con sede in Portico S. Benedetto frazione Portico di Romagna (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 23 marzo 1955, repertorio 19941;

42) Società cooperativa di consumo « Aurelio Saffi e Antonio Pellegrini », con sede in Fiumana di Predappio (Forlì), costituita per rogito Ravaioli in data 9 marzo 1946, repertorio 11298;

43) Società cooperativa edilizia « Tokyo - Cesena », con sede in S. Savino di Predappio (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 7 marzo 1964, repertorio 4353;

44) Società cooperativa edilizia « S.C.E.S.A. - fra gli impiegati dello Stato iscritti alle ACLI di Rimini », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 18 maggio 1954, repertorio 14602;

45) Società cooperativa edilizia « Ferrovie Padane », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 20 dicembre 1960, repertorio 19999;

46) Società cooperativa edilizia « Perla », con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 16 marzo 1962, repertorio 9292;

47) Società cooperativa edilizia « La Casa dello Statale », con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 1° dicembre 1954, repertorio 189;

48) Società cooperativa edilizia « La Serenissima » fra gli impiegati sanatoriali con sede in Vecchiazzano di Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 30 luglio 1954, repertorio 25580;

49) Società cooperativa agricola « Ville Unite Vitignano e Fiordinano », con sede in Vitignano di Meldola (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 12 giugno 1956, repertorio 505;

50) Società cooperativa agricola « Produttori Agricoli San Crisogono », con sede in Mogliano (Macerata), costituita per rogito Pelosi in data 15 gennaio 1964, repertorio 16939;

51) Società cooperativa agricola di « Taro di Fiordimonte », con sede in Taro di Fiordimonte (Macerata), costituita per rogito Gasparri in data 1° aprile 1962, repertorio 2857;

52) Società cooperativa edilizia « Pradella », con sede in Mantova, costituita per rogito Lodigiani in data 11 aprile 1963, repertorio 10739;

53) Società cooperativa edile « Dipendenti Officine Borletti », con sede in Milano, costituita per rogito Marinelli in data 20 marzo 1963, repertorio 7065;

54) Società cooperativa « Agricola Beato Marco da Modena », con sede in Modena, costituita per rogito Ferraresi in data 29 maggio 1962, repertorio 5389;

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alpina - Muratori Manovali ed Affini - Casola di Montefiorino », con sede in Casola di Montefiorino (Modena), costituita per rogito Nicolini in data 26 giugno 1963, repertorio 94-76;

56) Società cooperativa « Edilizia fra dipendenti comunali di Abano Terme », con sede in Abano Terme (Padova », costituita per rogito Nalin in data 5 gennaio 1949, repertorio 16732;

57) Società cooperativa « Edilizia Joannes », con sede in Correzzola (Padova), costituita per rogito Pavanello in data 8 giugno 1963, repertorio 56035;

58) Società cooperativa Impiegati Postelegrafonici, Insegnanti e Ferrovieri « S.C.I.P.I.F. », con sede in Este (Padova), costituita per rogito Valdini in data 24 giugno 1955, repertorio 8914;

59) Società cooperativa « Edilizia tra professionisti e impiegati - Francesco Petrarca », con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Meneghini in data 16 ottobre 1954, repertorio 5485;

60) Società cooperativa edilizia « La Panoramica », con sede in Pavia, costituita per rogito Trigilio in data 21 luglio 1958, repertorio 1165;

61) Società cooperativa « Edilizia Aurora », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Dentone in data 20 febbraio 1960, repertorio 2691;

62) Società cooperativa « Agricola Vogherese », con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Muzio in data 15 settembre 1961, repertorio 15916;

63) Società cooperativa « Mutua Edilizia - Sole », con sede in Capo di Albisola Superiore (Savona), costituita per rogito Zanobini in data 5 settembre 1964, repertorio 31670;

64) Società cooperativa edilizia « Concordia », con sede in Spotorno (Savona), costituita per rogito Sansa in data 30 giugno 1960, repertorio 4971;

65) Società cooperativa « Agricola Aclista di Gaiole », con sede in Gaiole in Chianti (Siena), costituita per rogito Favilli in data 4 giugno 1963, repertorio 4533;

66) Società cooperativa di produzione e lavoro « Vetrerie di Poggibonsi », con sede in Poggibonsi (Siena), costituita per rogito Favilli in data 27 novembre 1961, repertorio 2383;

67) Società cooperativa « Di Consumo del Popolo del comune di Buglio in Monte », con sede in Buglio in Monte (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 29 ottobre 1945;

68) Società cooperativa edilizia « Umbria Verde - tra insegnanti statali di ruolo », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 30 maggio 1956, repertorio 5122;

69) Società cooperativa edilizia « Primavera - tra impiegati statali di enti pubblici locali, impiegati privati e casalinghe », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 19 aprile 1955, repertorio 4549;

70) Società cooperativa di consumo « Fra Combattenti Reduci e Soci dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) di Castel Giorgio », con sede in Castel Giorgio (Terni), costituita per rogito Anselmi in data 27 aprile 1947, repertorio 1259;

71) Società cooperativa « Edile Impiegati Municipali - Narni - C.E.I.M. », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Calì in data 20 febbraio 1951, repertorio 9800;

72) Società cooperativa edilizia « Castel Vici », con sede in Stroncone (Terni), costituita per rogito Filippetti in data 9 settembre 1964, repertorio 9831;

73) Società cooperativa « Cooperativa Agricola ACLI - San Nicolò », con sede in Cesarolo di S. Michele al Tagliamento (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 25 maggio 1951, repertorio 22307;

74) Società cooperativa « Cooperativa Agricola ACLI San Giovanni Bosco », con sede in Ponte Crespaldo di Eraclea (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 3 marzo 1961, repertorio 20185;

75) Società cooperativa agricola « Centro Maidicolo Sociale ACLI di Ponte Crepaldo », con sede in Ponte Crepaldo di Eraclea (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 4 giugno 1963, repertorio 46666;

76) Società cooperativa « Cantina Sociale ACLI Sant'Isidoro », con sede in Villanova di Fossalta di Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Gesiotto in data 21 marzo 1962, repertorio 30120;

77) Società cooperativa edilizia « Rondine Domus », con sede in Vicenza, costituita per rogito Caprara in data 8 novembre 1958, repertorio 2056;

78) Società cooperativa « Consorzio cooperativo tra macellai di Bassano del Grappa », con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 4 marzo 1944, repertorio 7358;

79) Società cooperativa « Tra operai edili reduci dalla prigionia », con sede in Noventa Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Trettenero in data 8 ottobre 1946, repertorio 2029;

80) Società cooperativa « A.C.L.I. - Case », con sede in Thiene (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 4 maggio 1950, repertorio 2570.

(8038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 1° agosto 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,83	623,80	623,82	623,85	623,75	—	623,815	623,85	623,81	623,82
$ Can.	579,30	579,35	579,50	579,35	579,75	—	579,20	579,35	579,85	579,80
Fr. Sv.	144,20	144,05	144,10	144,075	144,10	—	144,09	144,075	144,14	144,08
Kr. D.	89,85	89,84	89,88	89,86	89,90	—	89,865	89,86	89,84	89,84
Kr. N.	87,25	87,24	87,27	87,24	87,30	—	87,2375	87,24	87,24	87,25
Kr. Sv.	121,11	121,13	121,15	121,14	121,05	—	121,135	121,14	121,13	121,12
Fol.	173,27	173,17	173,22	173,22	173,20	—	173,215	173,22	173,25	173,20
Fr. B.	12,57	12,57	12,5740	12,57195	12,575	—	12,5725	12,57195	12,57	12,57
Franco francese	127,24	127,20	127,20	127,20	127,35	—	127,20	127,20	127,28	127,20
Lst.	1738,02	1737,60	1737,80	1737,70	1737,50	—	1737,55	1737,70	1737,87	1737,75
Dm. occ.	155,77	155,80	156 —	155,93	155,95	—	155,93	155,93	155,80	156,88
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,1745	24,18	—	24,178	24,1745	24,17	24,17
Escudo Port.	21,70	21,68	21,67	21,69	21,75	—	21,68	21,69	21,69	21,69
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,4080	10,42	—	10,41	10,4080	10,40	10,40

Media dei titoli del 1° agosto 1967

Titolo		Valore
Rendita 5% 1935		103,40
Redimibile 3,50% 1934		100,65
Id.	3,50% (Ricostruzione)	85,65
Id.	5% (Ricostruzione)	96,50
Id.	5% (Riforma fondiaria)	94,95
Id.	5% (Città di Trieste)	95,20
Id.	5% (Beni Esteri)	94,85
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976		98,775

Titolo		Valore
Buoni del Tesoro 5%	(scedenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5%	(» 1° aprile 1969)	100,05
» 5%	(» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5%	(» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5%	(» 1° aprile 1973)	100,10
» 5%	(» 1° aprile 1974)	100,025
» 5%	(» 1° aprile 1975)	100 —
» 5%	(» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1967

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,832	1 Franco belga	12,572
1 Dollaro canadese	579,275	1 Franco francese	127,20
1 Franco svizzero	144,082	1 Lira sterlina	1737,625
1 Corona danese	89,862	1 Marco germanico	155,93
1 Corona norvegese	87,239	1 Scellino austriaco	24,176
1 Corona svedese	121,137	1 Escudo Port.	21,685
1 Fiorino olandese	173,217	1 Peseta Sp.	10,409

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a due posti di applicato di segreteria (carriera esecutiva - ex coefficiente 180) nel ruolo del personale non insegnante delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica, uno dei quali riservato per il Conservatorio di musica di Salerno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, numero 1852, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 881;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di applicato di segreteria (carriera esecutiva - ex coefficiente 180) nel ruolo del personale non insegnante delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica, uno di quali riservato per il Conservatorio di musica di Napoli, sezione staccata di Salerno (legge 13 luglio 1965, n. 881).

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi titoli equipollenti.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) Di anni cinque:

a) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, e della legge 2 aprile 1958, n. 364, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbrai 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per i profughi dall'Eritrea, dell'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1961), dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonché per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di sette anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi.

Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè, complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o, comunque, interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I — per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi del cessato Impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla Tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1960, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

II — Per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi, su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B* del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto).

I candidati, anche nel caso in cui non abbiano riportato condanne penali o non abbiano pendenti a loro carico procedimenti penali, ovvero non abbiano subito i procedimenti di cui sopra, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A* del precedente art. 2;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur - entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi, o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle nazioni unite) presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonché i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 no-

vembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio, dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuto, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra le quali presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 23 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi - piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perché in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione, rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti sopressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 2, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4, dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa), come precisato al successivo punto 7 del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione della pubblica istruzione, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti;

6) Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticato dal notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare la Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonche i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezioni attitudinali o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6), del presente articolo ed un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1) ultimo capoverso, 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè dagli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione e da altri Ministeri, salvo quanto previsto dall'art. 5, n. 6), ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dei territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

1) Componimento di italiano.

2) Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno anche per saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1) Nozioni generali di diritto amministrativo e costituzionale.

2) Nozioni generali sull'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione e legislazione degli Istituti di istruzione artistica.

3) Leggi e regolamenti di contabilità di Stato.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale e quella pratica, avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale e a quella pratica ne sarà data comunicazione con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tali prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria se appartengano al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta d'identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sara liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1967
Registro n. 46, *foglio n.* 357

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo al

Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi -
Piazza Luigi Sturzo, n. 23 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . il (1) . . . .
residente in . . . . . via . . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso a due posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale non insegnante delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .

di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . .
conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (4) . . . . . .;

di non avere mai prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato, (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, presso . . . .
in qualità di . . . . . . dal . . . . . (5).

. . . . . li . . . . .

firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato o internato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; profugo dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi africani; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa compreso nella legge 26 marzo 1965, n. 229;

vedova o orfano di guerra; vedova o orfano di caduto per servizio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perché riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicandone le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7089)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria di merito dei candidati vincitori a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1966, registro n. 11, foglio n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del giorno 11 giugno 1966, con il quale è stato bandito un concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 25 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1967, registro n. 6, foglio n. 37;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6 lettera *b*) del citato decreto ministeriale 1° marzo 1966, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Leonardini Nerina in Breccia	punti	96 su 100
2. Di Domenico Carlo	»	95 »
3. Biagioli Antonello	»	90 »
4. Calogero Giuseppe	»	90 »
5. Di Cosmo Luciano	»	89 »
6. Fiumani Vanda	»	86 »
7. Paoletti Stefano	»	86 »
8. Segre Carlo	»	86 »
9. Zanier Claudio	»	85 »
10. Sanfelice di Monteforte Anna	»	85 »
11. Ferri Enrico	»	84 »
12. Taborri Romano	»	83 »
13. Mureddu Giuseppe	»	83 »
14. Inno Andrea	»	80 »
15. Armani Giorgio	»	80 »
16. Righini Walfredo	»	80 »

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per venticinque premi di L. 400.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 6.400.000 grava sul capitolo 1055 (residui dell'esercizio finanziario 1966) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1967.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1967
Registro n. 18, foglio n. 32

(8259)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posto di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Boveri Michele risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 20 luglio 1967

Il medico provinciale agg.: GUANTI

(8200)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.